

**Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato Regioni 07.07.2016**

**Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.**



**L'APPROCCIO ALLA
PREVENZIONE e il SISTEMA
LEGISLATIVO
Modulo A1 – evoluzione
legislativo 1930-1990**

Ottobre 2022

**Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato
Regioni 07.07.2016**

**Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.**

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Premessa: le fonti normative

FONTI NORMATIVE: CRITERI DI PRIORITA'

Nell'ordinamento giuridico italiano esiste una pluralità di fonti normative disposte secondo una scala gerarchica.

Per orientarsi esiste un principio gerarchico:

- Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore
- Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore
- Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo

GERARCHIA DELLE FONTI

1. Costituzione, Leggi costituzionali
2. Regolamenti dell'Unione Europea
3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge*, decreti legislativi**
4. Regolamenti del Governo
5. Consuetudini/Usi

Decreti Legge e Decreti Legislativi sono atti aventi forza di Legge ma con limitazioni:

- * *D.L.*: necessitano della conversione in legge
- ** *D. Lgs.*: devono sottostare ai limiti della legge delega con la quale il Parlamento autorizza il Governo a svolgere la funzione legislativa indicando la materia, il termine e i principi e criteri direttivi su cui ispirarsi

5

FONTI NORMATIVE: GERARCHIA

NORME COGENTI

- Costituzione della Repubblica Italiana
- Codice Penale e Civile
- Leggi Ordinarie dello Stato
- D.P.R. , D. Lgs. , D.M. (Direttive Comunitarie Recepite)
- Leggi Regionali

NORME NON COGENTI

- Norme Armonizzate Europee (UNI EN - CEI EN)
- Norme Internazionali (ISO-IEC) e Norme Nazionali (UNI-CEI)
- Progetti di Norme Armonizzate Europee (Pr EN)
- Norme di Buona Tecnica e Raccomandazioni
- Direttive Comunitarie Non Recepite

6

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Anni 1930 - 1948

7

CODICE PENALE

1930

E' stato emanato nel 1930 (Codice Rocco) ed è stato modificato nel corso degli anni.

E' organizzato in 3 Libri:

- **LIBRO I:** Dei reati* in generale;
- **LIBRO II:** Dei delitti in particolare;
- **LIBRO III:** Delle contravvenzioni in particolare.

* **Reati:** comportamenti sanzionati penalmente. Si distinguono in:

- **Delitti:** reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa;
- **Contravvenzioni:** reati per i quali è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda;

8

CODICE PENALE

Rimozione e omissione dolosa o colposa di cautele

ART. 437

Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

ART. 451

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da € 10 a € 516.

9

CODICE PENALE

Omicidio colposo

ART. 589

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 2 a 7 anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.

10

CODICE PENALE

Lesioni personali colpose

ART. 590

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la reclusione da 3 mesi a 1 anno o la multa da € 500 a € 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni ...

11

CODICE PENALE

ART. 590

... Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

12

CODICE PENALE art. 582 e 583 Graduazione lesioni personali

Lesione lievissima	Malattia/prognosi di durata non superiore a 20 giorni
Lesione lieve	Malattia/prognosi di durata non superiore a 40 giorni
Lesione grave	<ul style="list-style-type: none"> ■ Malattia/prognosi di durata superiore a 40 giorni ■ Pericolo di vita ■ Indebolimento permanente di un senso o di un organo
Lesione gravissima	<ul style="list-style-type: none"> ■ Malattia certamente o probabilmente insanabile ■ Perdita di un senso ■ Perdita di un organo ■ Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile ■ Perdita della capacità di procreare ■ Permanente e grave difficoltà nella favella ■ Deformazione permanente o sfregio del viso

13

Rilevanza penale e riferimenti procedurali di perseguibilità delle lesioni personali

Lesione personale	Dolosa ° *	Colposa ° *	Colposa (derivante da fatti connessi con la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro)
Lievissima	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa in assenza di aggravanti ■ D'ufficio in presenza di aggravanti (ex art 583 c.p.) * 	Si procede a querela	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa ■ D'ufficio se in presenza di altro reato così perseguibile (es artt 437 e 451 c.p.)
Lieve	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede: <ul style="list-style-type: none"> ■ A querela di parte offesa ■ D'ufficio se in presenza di reato così perseguibile (es. artt 437 e 451 c.p.)
Grave	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede d'ufficio*
Gravissima	Si procede d'ufficio*	Si procede a querela	Si procede d'ufficio*

° art. 43 c.p.

* obbligo di referto (art. 365 c.p. e 334 c.p.p.) Tra le circostanze aggravanti vi è anche il "pericolo di vita"

** la procedibilità a querela di parte offesa è subordinata all'assenza di altro reato (determinante o concomitante il fatto che ha cagionato la lesione colposa) che di per sè stesso possa imporre il¹⁴ procedere d'Ufficio

CODICE CIVILE

1942

E' stato emanato nel 1942 e contiene la disciplina del diritto civile e commerciale.

E' stato modificato e integrato nel tempo (riforma del diritto di famiglia nel 1975, riforma del diritto societario nel 2003,...).

E' organizzato in 6 Libri:

- **LIBRO I:** Delle persone e della famiglia (artt. 1-455);
- **LIBRO II:** Delle successioni (artt. 456-809);
- **LIBRO III:** delle proprietà (artt. 810-1172);
- **LIBRO IV:** delle obbligazioni (artt. 1173-2059);
- **LIBRO V:** del lavoro (artt. 2060-2642);
- **LIBRO VI:** della tutela dei diritti (artt. 2643-2969).

15

CODICE CIVILE

Responsabilità dell'imprenditore

ART. 2050

Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

ART. 2087

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

16

COSTITUZIONE

1948

E' in vigore dal 1948 e si compone di 4 sezioni e 139 articoli:

- **Principi fondamentali** dell'ordinamento (artt. 1-12);
- **PARTE I:** Diritti e doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54);
- **PARTE II:** Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139);
- **Disposizioni transitorie e finali** (artt. I-XVIII).

17

COSTITUZIONE

ART. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

18

COSTITUZIONE

ART.32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ...

ART.35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

19

COSTITUZIONE

ART.37

La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione

ART.38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale

ART. 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

20

LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Anni 1950 - 1970

21

NORME GENERALI DI SICUREZZA SUL LAVORO

DPR 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DPR 303/56 - Norme generali per l'igiene sul lavoro

DPR 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

DPR 320/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo

22

NORME GENERALI DI SICUREZZA SUL LAVORO

Caratteristiche dei decreti degli anni '50:

- Tassatività delle norme: non sono consentite soluzioni alternative a quelle imposte dal legislatore;
- Si ispirano al criterio della protezione oggettiva: tutela del lavoratore anche in situazioni derivanti da imperizia, negligenza imprudenza – macchine «rivestite» di sicurezza con ripari, protezioni, carter, ...

Filosofia della prevenzione: eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose con frapposizione di una barriera tra lavoratore e zona di pericolo.

23

Decreti anni '50

ASPETTI POSITIVI

- Destinatari precisi e ben identificati
- Regolamentazione dettagliata, analitica e specifica delle misure, delle cautele e dei dispositivi
- Sanzioni penali e specifiche per ogni inosservanza
- Obbligo di assicurare misure di protezione tali da difendere il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza

ASPETTI NEGATIVI

- Prevenzione basata su precetti: per ogni pericolo una misura di prevenzione
- Difficoltà ad adeguarsi al progresso tecnologico
- Logica "oggettiva" della sicurezza, basata solo sui requisiti tecnici di macchine, impianti, edifici
- Scarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali
- Accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione sul datore di lavoro, senza prevedere uno staff a suo sostegno

24

STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70)

1970

E' composto da 6 Titoli e 41 articoli:

TITOLO I: Della libertà e dignità del lavoratore;

TITOLO II: Della libertà sindacale;

TITOLO III: Dell'attività sindacale;

TITOLO IV: Disposizioni varie e generali;

TITOLO V: Norme sul collocamento;

TITOLO VI: Disposizioni finali e penali.

25

STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70)

ART. 5 - Sono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del dipendente ...

ART. 9 - I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

26

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Info.spsal@ausl.re.it

27

 **Regione Emilia-Romagna**
Assessorato politiche per la salute

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER LA SICURTÀ
CONTRO GLI INfortUNI SUL LAVORO

INFO E AGGIORNAMENTI:
regioneer.it/scuola-sicurezza-salute

